



# COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

<b>N. 148</b> <b>Data:</b> 29/12/2023	<b>OGGETTO:</b> <b>Utilizzo della prestazione lavorativa mediante l'istituto dello scavalco di eccedenza ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004. Convalida richiesta prot. n.9460 del 22/11/2023 effettuata alla Provincia di Cosenza per l'utilizzo del dipendente Ing. Eduardo Biagio Iannace, dal 01/01/2024 al 31/12/2024.</b>
--	---

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore quattordici e minuti diciotto nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1. SALERNO Giuseppe	Sindaco	Sì
2. BILOTTO Angelo Roberto	Vice Sindaco	Sì
3. MUTO Francesco	Assessore	Sì
4. MOLINARO Amalia Gilda	Assessore	Sì
5. RUFFOLO Giulia	Assessore	Sì
Totale Presenti:		5
Totale Assenti:		0

Il Sindaco SALERNO Giuseppe, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela MUNGO.

## LA GIUNTA COMUNALE

Relaziona il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione n.154 del 22/12/2023.

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 82 del 14/06/2022 ad oggetto: *“Utilizzo della prestazione lavorativa mediante l'istituto dello scavalco di eccedenza ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004. Convalida richiesta prot. n.4068 del 11/05/2022 effettuata alla Provincia di Cosenza per l'utilizzo del dipendente Ing. Eduardo Biagio Iannace.”*; esecutiva;

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 143 del 21/12/2022 ad oggetto: *“Utilizzo della prestazione lavorativa mediante l'istituto dello scavalco di eccedenza ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004. Convalida richiesta prot. n.10065 del 23/11/2022 effettuata alla Provincia di Cosenza per l'utilizzo del dipendente Ing. Eduardo Biagio Iannace, dal 01/01/2023 al 31/12/2023. Modifica e integrazione Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022/2024 - Annuale 2023.”*; esecutiva;

### **Richiamati:**

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm. che dispone: *“Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”*;

- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: *“le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione”*;

- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che *“gli enti locali - adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”*;

- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: *“Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti”*;

- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: *“i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione comunale di appartenenza”* ora modificato con la L. 74/2023 art. 3 c. 6 bis elevando da 5.000 abitanti a 15.000 abitanti e poi a 25.000 abitanti la soglia demografica con il D.L. 75/2023 conv. in L. 112/2023;

### **Visti:**

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, datato 25/05/2005 che statuisce *expressis verbis:“L'art. 1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare, sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le*

due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”;

- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che “gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”;

- il parere della Corte dei Conti, Sez. Lombardia 448/2013 secondo cui “Qualora l'amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010”;

- il parere della Corte dei Conti, Sez. Molise 105/2016 che ha enucleato - il discrimen sussistente tra lo “scavalco d'eccedenza” ex art. 1, comma 557, della finanziaria per il 2005, ed il diverso istituto denominato “scavalco condiviso” ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevedendo che, nel primo caso, si ha nuovo rapporto di lavoro mentre, nel secondo caso, un mero utilizzo plurimo e contemporaneo del medesimo dipendente pubblico da parte di più enti;

- la sentenza n. 7/2011 con la quale la Corte dei Conti a Sezioni Riunite asseriva che “il concetto di spesa sostenuta nell'anno 2009, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità”;

**Rilevato** che per gli enti che nel 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa per contratti di lavoro flessibile, il limite è dato dalla media del triennio 2007/2009 (Dipartimento Funzione Pubblica, circolare 5/2013, Corte conti, Sezione Autonomie, delibera n. 13/2015);

**Che**, ulteriormente, qualora l'Ente non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali riferite a rapporti di lavoro flessibile né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, è comunque consentita una spesa per nuovi contratti di lavoro flessibile per far fronte a servizi essenziali (Corte conti, Sezione Autonomie, delibera n. 1/2017);

**Dato atto** che il Comune di Marano Principato non ha fatto ricorso a forme di lavoro flessibile né nel 2009, né nel triennio 2007-2009;

**Vista** la vigente Dotazione Organica dell'Ente che annovera, tra le figure tecniche attualmente in servizio, un'unità lavorativa inquadrata nell'Area dei Funzionari - Titolari di E.Q., ex cat D, part-time a 18 ore settimanali nel Settore IV - Tecnico/Urbanistico, che deve assicurare il regolare ed adeguato funzionamento del settore di competenza e garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge;

**Dato atto** che, considerate le esigue e oggettivamente oberate figure tecniche in dotazione dell'Ente, risulta necessario conferire l'incarico di Responsabile del settore tecnico in materia di LL.PP e Manutenzione, in scadenza al 31/12/2023;

**Preso atto** che la soluzione del ricorso al cd. “scavalco d'eccedenza” consente all'Ente la realizzazione delle esigenze *ut supra* descritte, in *primis* l'efficacia dell'azione amministrativa attesa la comprovata esperienza nel settore tecnico del dipendente succitato;

**Accertata** l'indifferibile esigenza di ricorrere a tale forma di prestazione lavorativa, onde consentire adempimenti indifferibili del Settore III - Tecnico/LL.PP.-Manutentivo;

**Preso atto** del pieno rispetto dei vincoli di spesa per le assunzioni a tempo determinato, giusta attestazione del Responsabile Settore Economico/Finanziario, in atti d'ufficio prot. 10385 del 29/12/2023;

**Considerato che:**

- il Comune di Marano Principato, con nota prot. n. 9460 del 22/11/2023, chiedeva alla Provincia di Cosenza l'autorizzazione all'utilizzazione ex art. 1, comma 557, della L. 311/2004 del dipendente Ing. Eduardo Biagio Iannace, assunto presso la Provincia di Cosenza a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nell'Area dei Funzionari – E.Q., in qualità di "Funzionario Tecnico", ex categoria D - posizione economica D1, dal 01/01/2024 al 31/12/2024;

- con nota prot. n. 230070220 del 20/12/2023, acquisita al prot. del Comune al n. 10185 del 20/12/2023, la Provincia di Cosenza autorizzava il dipendente Ing. Eduardo Biagio Iannace a prestare servizio presso il Comune di Marano Principato, oltre l'ordinario orario di lavoro, per 12 ore settimanali, sino al 31/12/2024;

- il dipendente manifestava in proposito, con nota acquisita al prot. del Comune al n. 10216 del 20/12/2023, la piena disponibilità ed interesse allo svolgimento della propria attività per n. 12 ore a settimana presso l'ente richiedente;

**Ritenuto** provvedere in merito e disporre l'utilizzo della prestazione lavorativa, ai sensi dell'art. 1, comma 557, l. 311/2004, del dipendente della Provincia di Cosenza, Ing. **Eduardo Biagio Iannace**, per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024, per n. 12 ore settimanali da effettuarsi, al di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'Ente di appartenenza, a favore del Comune di Marano Principato, onde garantire l'indispensabile e regolare funzionamento del Settore Tecnico/LL.PP. - Manutentivo;

**Visto** che la relativa spesa troverà imputazione sul competente capitolo di Bilancio 2024/2026 – Anno 2024 in corso di elaborazione;

**Ritenuta** la propria competenza in ordine all'adozione dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visti:**

- l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

- l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005);

**Visto** il parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00 e ss.mm., del Responsabile del Settore Economico/Finanziario - personale, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e il parere favorevole sulla regolarità contabile;

**Visti** gli atti d'Ufficio;

**Vista** deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 12/06/2023 di adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023/2025, esecutiva;

**Visto** il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; approvato con deliberazione di G.C. n. 28/2011, esecutiva, modificato con deliberazione di G.C. n. 70/2014 e n. 18/2016, esecutive;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 07/08/2023 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 - Anno 2023 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.).", esecutiva;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 07/08/2023 ad oggetto: "Approvazione

*Piano Esecutivo di Gestione - PEG Definitivo- 2023/2025 - Anno 2023 - Assegnazione ai Titolari di E.Q., ai sensi dell'art.169 del TUEL.", esecutiva;*

**Visto** la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 07/08/2023 ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) Triennio 2023 - 2025 - Anno 2023.-", esecutiva;

**Visto** il Regolamento di Contabilità Armonizzato, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 29/07/2016, esecutiva, e modificato con deliberazione consiliare n. 28 del 22/11/2018;

**Vista** la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023);

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;

**Visto** il D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano

## **DELIBERA**

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;

**1. Di convalidare** la richiesta, prot. n. 9460 del 22/11/2023, effettuata alla Provincia di Cosenza per l'impiego del dipendente a tempo pieno e indeterminato Ing. **Eduardo Biagio Iannace**, per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024, per n. 12 ore settimanali da effettuarsi, al di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'Ente di appartenenza, a favore del Comune di Marano Principato, onde garantire l'indispensabile e regolare funzionamento del Settore Tecnico/LL.PP. - Manutentivo;

**2. Di prendere atto** del nulla osta prot. n. 230070220 del 20/12/2023, acquisito al prot. del Comune al n. 10185 del 20/12/2023, con cui la Provincia di Cosenza autorizzava il dipendente Ing. Eduardo Biagio Iannace a prestare servizio presso il Comune di Marano Principato, oltre l'ordinario orario di lavoro, per 12 ore settimanali, sino al 31/12/2024;

**3. Di disporre** l'utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557, l. 311/2004, del dipendente della Provincia di Cosenza per il periodo anzidetto, salvo rinnovo, in attuazione delle motivazioni indicate in premessa;

**4. Di dare atto** che:

- l'utilizzo delle prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;

- l'utilizzo del dipendente sopra individuato avverrà al di fuori dell'orario di lavoro effettuato presso l'Ente di appartenenza e che l'utilizzo dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, le quarantotto ore settimanali;

**5. Di dare atto** che la spesa a carico dell'Ente, per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024, è compatibile con i vincoli di spesa (in materia di personale) fissati dalla normativa vigente, per

---

Oggetto: Utilizzo della prestazione lavorativa mediante l'istituto dello scavalco di eccedenza ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004. Convalida richiesta prot. n.9460 del 22/11/2023 effettuata alla Provincia di Cosenza per l'utilizzo del dipendente Ing. Eduardo Biagio Iannace, dal 01/01/2024 al 31/12/2024. Pagina 5 di 8

come da attestazione del Responsabile del Settore Economico/Finanziario, in atti d'ufficio, prot. 10385 del 29/12/2023;

**6. Di autorizzare** il Responsabile Settore Economico Finanziario/Personale ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti e necessari;

**7. Di trasmettere** la presente deliberazione al Responsabile del Settore Economico – Finanziario -Personale, quale RUP, ed ai Responsabili di settore, ognuno per quanto di competenza;

**8. Di riservarsi** la facoltà di modificare il presente atto in presenza di mutate esigenze;

**9. Di pubblicare** copia del presente atto sul sito web comunale – Sez. Amministrazione Trasparente;

**10. Di dare comunicazione** della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e Prefettura UTG di Cosenza;

**11. Di rendere** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

## PARERI SULLA DELIBERA

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

### IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità tecnico/contabile esprime  
parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

F.to: **Rag. Emilia MOLINARO**

Data 22/12/2023

Letto, approvato e sottoscritto  
Il Sindaco  
F.to: SALERNO Giuseppe

Il Segretario Comunale  
F.to: Dr.ssa Daniela MUNGO

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione il 18-gen-2024:

- E' stata affissa in copia all'Albo Pretorio per rimanervi per 15 giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, D.lgs. n. 267/2000),
- E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 D.lgs. n. 267/2000).  
Prot. N. 501 del 18-gen-2024

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
F.to: Dr. Gianfranco LUPO

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-dic-2023 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

MARANO PRINCIPATO, lì 18-gen-2024

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
F.to: Dr. Gianfranco LUPO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Marano Principato, lì 18-gen-2024

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Dr. Gianfranco LUPO

L'addetto alla pubblicazione attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 18-gen-2024 al 02-feb-2024

N. 34 del Registro Pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione  
F.to: F. RUFFOLO